

COMUNE DI CAMPEGINE

VERBALE n. 23 del 20/12/2022

OGGETTO: richiesta di parere inerente la compatibilità dei costi derivanti dal Contratto decentrato integrativo per la parte economica anno 2022

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 16.00, il sottoscritto nominato con delibera dell'organo consiliare n. 3 del 28/02/2022 Revisore dei Conti del Comune di Campegine per il triennio 2022/2024, presso il proprio ufficio, procede all'esame del fascicolo ricevuto relativo all'ipotesi di sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente per l'utilizzo delle risorse anno 2022, comprensivo delle Relazioni illustrativa e tecnico finanziaria previste dalle disposizioni vigenti e della proposta di Deliberazione avente ad oggetto **“Autorizzazione alla delegazione trattante di parte datoriale per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo personale non dirigente per l'utilizzo delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2022”**

L'Organo di revisione

Visto:

- L'art. 40 comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: *“ A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”*;
- L'art. 40 bis del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.lgs. n. 150/2009, che dispone che *il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo*;
- L'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. 21/05/2018 recante: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;
- L'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75 del 25/05/2017 il quale prevede testualmente: *“nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di*

ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- La circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'Economia – Ragioneria Generale dello Stato;

Visto:

- L'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 23.12.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- L'art. 40 bis del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

- che in data 27 aprile 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti tra l'altro l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione di nuove disposizioni in materia di capacità assunzionali dei comuni;

- che, come da verbale della Conferenza Stato- Città tenutasi in data 30 gennaio u.s. la novella normativa su evidenziata è stata oggetto di apposita circolare interpretativa in data 13/05/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 11/09/2020, la quale ha chiarito che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1 comma 2) ossia dal 20/04/2020 e che viene fatto salvo il limite iniziale del trattamento accessorio qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018; quindi il limite iniziale non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 del citato D.L. 34/2019;

- che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale riferito all'anno 2016, qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018, come precisato dal D.P.C.M. 17/03/2020;

Esaminato:

- Il testo della pre-intesa di Contratto collettivo decentrato integrativo – accordo economico anno 2022 siglato in data 19/12/2022 comprensivo della Relazione prevista illustrativa e tecnico finanziaria;

Rilevato e verificato:

che la costituzione del Fondo risorse decentrate per il finanziamento del trattamento accessorio dei dipendenti anno 2022 presenta le seguenti risultanze finali:

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili	€ 77.309,42
Risorse variabili	€ 17.495,09
Decurtazioni	€ 15.074,89
TOTALE	€ 79.729,62

Visto lo schema di delibera;

esprime

parere favorevole sulla compatibilità dei costi derivanti dal Contratto decentrato integrativo per la parte economica anno 2022, da applicare al personale dipendente del Comune di Campegine, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Reggio Emilia, 20 dicembre 2022

Il Revisore
Dr. Renzo Bigi